

A MO' DI PROLOGO

Vorremmo segnalare quello che è un macroscopico caso di processo politico, con il suo corollario di pene esemplari, forzature e falsità nella ricostruzione dei fatti e delle idee degli imputati. Questo è avvenuto e sta avvenendo in questi mesi, nel silenzio quasi assoluto.

Lo scorso luglio è stato prodigo di sentenze “monstre” nei confronti di anarchici, con un sovrapporsi di accuse e condanne per “strage politica” che non ha precedenti negli ambiti dei movimenti antiautoritari.

Nel corso del processo a Juan Sorroche, anarchico, accusato di un attentato contro la Lega a Treviso, la procura ha portato avanti l'accusa ex art. 285 c.p.¹, per poi infine ritirarla e sostituirla con quella per 280 bis², per la quale ha richiesto 28 anni di carcere. Il 9 luglio la condanna di 1° grado sarà a 28 anni, accogliendo totalmente le richieste avanzate dall'accusa.

Pochi giorni prima, il 6 luglio, la cassazione del processo Scripta manent – di cui si parlerà in maniera più estesa più avanti – aveva rinvio 2 anarchici alla corte di appello di Torino, per ricalcolo peggiorativo della condanna, riqualificando il reato (nello specifico un attentato doppio alla scuola allievi dei Carabinieri di Fossano del 2006) dal titolo di 2° grado ex art. 422 c.p.³ (strage comune) in 285 c.p. (strage politica), con un innalzamento quindi delle pene che erano già state quantificate in 12,9 e 15 anni e che potrebbero ora comportare il rischio effettivo di un ergastolo (pena base prevista per il 285 c.p.). L'udienza d'appello che dovrà ricalcolare le condanne è stata fissata per il prossimo 5 dicembre.

Se si ragiona anche solo con la semplice contabilità giudiziaria da cronaca nera, tutto questo per atti che hanno di fatto comportato danni materiali e non altro. Ora, gli anarchici, se si ragiona col metro del sentire politico dei movimenti antiautoritari, non sono pacifisti (in occasione di questi processi lo hanno dichiarato chiaramente in tribunale), ma non sono neppure stragisti (anche questo è stato dichiarato ampiamente in aula, oltre che essere tautologico per degli antiautoritari). Non hanno neppure intenzione di rimanere silenziosi rispetto ad un carico accusatorio e di condanne segno della progressiva crescita repressiva a fronte di pratiche mai così tanto sovraccaricate di pericolo presunto.

Nello stesso solco secondo cui le piazze più calde diventano passibili di “devastazione e saccheggio” (vedi i casi di estradizione di Vincenzo Vecchi per il G8 di Genova 2001⁴, come in maniera analoga per la manifestazione del 15 ottobre 2011 a Roma⁵), finanche il sindacalismo di base ed i movimenti di occupazioni abitative diventano “associazioni a delinquere”⁶ (416 c.p.), ci si potrebbe chiedere perché stupirsi che attentati ai carabinieri od alla Lega mettano, od abbiano

1 «Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo». [Tratto dal Codice Penale]

2 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». [Ibidem]

3 «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni». [Ibidem]

4 <https://www.lindipendente.online/2022/08/30/g8-genova-2001-mobilizzazione-per-vincenzo-vecchi-perseguitato-da-ventanni/>

5 <https://www.ondarossa.info/redazionali/2022/07/15ottobre2011-liberiamol-x-liberarci>

6 <https://ilrovescio.info/wp-content/uploads/2022/07/404311b4ca82cb3c06b16bd47250940db7ebd9f3.pdf>

messo, in pericolo la tenuta delle istituzioni democratiche.

Scripta Manent è giovato alla carriera di un singolo magistrato e di un dirigente digos o è propedeutico alla creazione di un nemico interno nei bilanci degli uffici ministeriali? Non è casuale la riunificazione dell'antiterrorismo sotto l'ombrello della DNAA e l'input di applicare agli anarchici le strategie utilizzate nella lotta antimafia. Così come non è un caso che il pm Roberto Sparagna, che ha portato avanti l'inchiesta, dopo il 1° grado del processo sia entrato a far parte proprio della DNAA, e che poco prima della sentenza di luglio l'anarchico Alfredo Cospito (uno dei 2 "stragisti" di Scripta Manent) sia stato condotto nel carcere di Bancali (Sassari) in regime di 41bis. È la prima volta che un anarchico è sottoposto ad un regime di isolamento totale, totale deprivazione psico-fisica, applicando la malleabile censura inquisitoria per cui le comunicazioni intrattenute con il movimento anarchico fuori dal carcere vanno impedito quali comunicazioni con il gruppo criminoso d'appartenenza. Significa che le democratiche garanzie del 21° secolo sono ancor più labili di quelle del ventennio? Il movimento anarchico è stato messo fuorilegge?

Molti avvocati hanno sottoscritto un appello per denunciare la situazione⁷, mentre dallo scorso 20 ottobre Alfredo Cospito ha avviato uno sciopero della fame⁸ contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, dichiarando che lo sciopero terminerà solo con la sua morte. A questo sciopero si stanno unendo anche altri anarchici imprigionati⁹, mentre allo stesso tempo si stanno diffondendo proteste in giro per l'Italia.

Di seguito una cronistoria per approfondire un minimo e trovare i riscontri di quanto sopra raccontato.

7 <https://contropiano.org/documenti/2022/10/11/venti-avvocati-denunciano-laccanimento-penale-contro-gli-anarchici-0153275>

8 <https://radioblackout.org/podcast/alfredo-in-sciopero-della-fame-avvocati-prendono-parola-ep-02/>

<https://www.radioradicale.it/scheda/681463/intervista-allavv-flavio-rossi-albertini-sullo-sciopero-della-fame-di-alfredo-cospito?i=4498393>

9 <https://ilrovescio.info/category/romperelisolamento/dal-carcere/>

CRONISTORIA, ANTEFATTI E MISFATTI DEL PROCEDIMENTO SCRIPTA MANENT E DELLA REPRESSIONE ANTIANARCHICA IN ATTO IN ITALIA

Nel maggio 2012 a Genova l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, viene attinto da un colpo di pistola ad un polpaccio. L'attentato verrà subito rivendicato dal Nucleo Olga – FAI/FRI¹⁰.

Nel settembre dello stesso anno vengono arrestati, con l'accusa di essere gli esecutori del ferimento, due anarchici, Nicola Gai e Alfredo Cospito. Durante il processo i due rivendicano la responsabilità del fatto e spiegano le motivazioni del gesto¹¹. Verranno condannati a 8 anni e 8 mesi di carcere l'uno, a 9 anni e 5 mesi l'altro.

Nel settembre del 2016 vengono arrestati 5 anarchici, oltre alla notifica di custodia cautelare ai 2 già in carcere per il ferimento Adinolfi e all'aggiunta di altri 17 indagati a piede libero. È il procedimento Scripta Manent, ad opera del pm Roberto Sparagna e della digos torinese. Alcuni degli arrestati ed indagati e poi condannati sono stati redattori di giornali e pagine web di movimento che si sono occupati, o continuano a occuparsi, di carcere, informazione e comunicati inerenti il movimento anarchico, oltre che iniziative e casse di solidarietà. Per i primi 15 mesi gli arrestati sono sottoposti a censura postale per monitorare i contatti di movimento, contatti che confluiranno poi nell'indagine ancora aperta. Questo servirà, tra le varie cose, ad aggiungere nell'elenco degli indagati buona parte delle persone che nel tempo hanno solidarizzato cogli arrestati.

Già da subito è evidente che sia in corso una sorta di “resadei conti” con una parte dell'area anarchica: i 206 faldoni iniziali diventano 230 circa, andando a riunire una serie di procedimenti sparsi su tutto il territorio italiano, alcuni archiviati, alcuni ancora in corso, su fatti dagli inizi 2000 ai giorni nostri, supportando l'idea di un'associazione sovversiva, la FAI/FRI, dotata secondo la magistratura di una struttura occulta dietro una serie di giornali pubblicati dal 1998 in poi (secondo la tesi di Sparagna) diventata poi un gioco di scatole cinesi (secondo la tesi del giudice Salvadori nella sentenza di 1° grado) con una FAI metodo palese contenente una FAI associazione occulta¹². Questa specie di sottoinsieme è funzionale a giustificare le numerose incongruenze accusatorie, nonché le numerose precedenti sentenze assolutorie.

La prima grossa manovra di questo processo è di aver sostenuto l'accusa di reato associativo (270bis¹³) a spada tratta, nonostante le evidenze, e di averla portata fino in Cassazione. In tutti i precedenti, e innumerevoli, processi ed indagini per 270bis contro gli anarchici, anche riguardanti il fenomeno FAI/FRI, non era mai stato riconosciuto alla Federazione Anarchica Informale ed a qualsiasi acronimo ad essa accostato, lo “status” di associazione sovversiva come tratteggiata dall'art. 270bis del codice penale. Prendendo atto oltre che dell'assenza totale di riscontri probatori riguardo una struttura stabile, verticistica (dotata di fondatori, promotori ed esecutori) dotata di sedi, covi ed organigrammi... prendendo atto soprattutto della “costituzionale” refrattarietà degli antiautoritari a strutture verticistiche e stabili.

Ora, pur di tener su il processo, si riconosce un'associazione dotata solo di “promotori” (3 le

10 <https://iconoclasta.noblogs.org/?p=292>

11 <https://delitto.noblogs.org/dichiarazione-di-nicola-gai-al-processo-per-il-ferimento-adinolfi/>

<https://delitto.noblogs.org/dichiarazione-di-alfredo-cospito-al-processo-per-il-ferimento-adinolfi/>

12 «...Lo stesso acronimo FAI finisce con il contraddistinguere due realtà profondamente diverse:

- una sigla-metodo FAI che richiama l'idea della non-associazione di tipo bonanniano;
- una vera associazione FAI, dotata di un organismo centrale che, oltre a promuovere il metodo, coordina l'azione delle singole cellule che compongono la sua struttura di base». [Tratto dalla sentenza della 1° Corte d'Assise]

13 «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». [Tratto dal Codice Penale]

condanne per promotori dell'associazione confermate in Cassazione, ad Alfredo Cospito, Anna Beniamino e Nicola Gai, cadute già in appello e poi confermate quelle per 2 “partecipi” date in primo grado), esistente a singhiozzo dal 2003 (anno del primo documento FAI circolante) al 2007 e poi dal 2013 in avanti, visto che nell'intervallo compreso tra il 2007 e il 2013 gli stessi imputati erano stati già sottoposti ad indagini e processo (operazione Shadow condotta dal pm Comodi e ROS perugini) per le stesse pubblicazioni (*KNO3*) e con la stessa accusa per 270bis (FAI/FRI), risultando assolti dal reato associativo e condannati a 2,5 anni per 414 c.p. (istigazione a delinquere) riconoscendo il valore istigatorio non tanto agli articoli stessi presenti sulla pubblicazione ma... alla presenza di immagini evocative della violenza politica tratte da quotidiani d'epoca che trattavano di attentati anarchici.

L'escamotage usato dai giudici di primo grado è di far riferimento all'insiemistica, per cui all'interno della FAI metodo non perseguibile penalmente (in quanto già provato nei precedenti processi contro anarchici) esiste un nucleo FAI associazione che agirebbe occultamente. Questa rievocazione carbonara è un sotterfugio giurisprudenziale usato in forme simili dalle italiche procure per tenere su procedimenti dalla logica traballante, come già successo a suo tempo con il processo Marini (il doppio livello secondo cui, per il pm romano, era organizzato un gruppo eversivo anarchico negli anni '90, di cui tra l'altro i 2 attuali “promotori” in *Scripta Manent* erano allora accusati di essere “partecipi”) e più recentemente con il procedimento per associazione a delinquere (416 c.p.) ai danni dell'Askatasuna di Torino¹⁴ e contro i sindacalisti di base¹⁵, oltre ai numerosi processi ancora in corso contro altri anarchici in giro per l'Italia. Per cui gli stessi elementi probatori di istigazione dell'operazione Shadow diventano, in un'opera di riciclaggio investigativo, utilizzabili a piacimento con il doppio valore di apologia terroristica (414 c.p., comma 4) e di strumento dell'associazione (i 3 “promotori” di *Scripta Manent* sono tali perché redattori dei giornali *Pagine in Rivolta* fino al 2000 e poi di *KNO3*).

Nel costruire quest'associazione gli inquirenti si avventurano così in una serie di avvistamenti interpretativi che sono la strage della logica e del diritto, per arrivare a suffragare una condanna esemplare per “strage politica” e giustificare i milioni di euro spesi per l'indagine compulsiva.

I giornali anarchici oggetto del procedimento sono sempre stati pubblici, i loro redattori li presentavano sul web, in librerie e circoli di movimento (sono gli stessi redattori che diverranno, con il senno di poi, “promotori” dell'associazione) eppure vengono trattati alla stregua di pubblicazioni clandestine e strumenti di reclutamento dell'associazione. Addirittura gli inquirenti si “dimenticano” di mettere agli atti il materiale contenuto nei PC di alcuni redattori, che certificherebbe un normale flusso informativo e comunicazioni “in chiaro”, non criptate, costringendo così le difese a perder tempo nello spiegare con dovizia di particolari (estrapolati da faldoni di altre inchieste confluite in questo processo) che quegli incontri dipinti come abboccamenti riservati erano in realtà appuntamenti presi via mail di incontri redazionali e così via. Si raggiunge così il ridicolo di appostamenti per fotografare un corriere Bartolini che consegna, alla residenza di una allora “redattrice” ora “stragista”, degli scatoloni di giornali appena stampati. Le passeggiate per il centro di Torino diventano sopralluoghi (e “partecipazione” all'associazione come accaduto a 2 degli anarchici arrestati, con un'accusa che cadrà solo in 2° grado, dopo 4 anni di custodia cautelare) ed i viaggi estivi e le occasioni conviviali misteriosi incontri. Le iniziative benefit, i concerti e le serate per raccogliere fondi diventano la “bacinella” che tanto affascina un pm antimafia (che in più punti nelle sue requisitorie tenta incredibilmente di accostare le pratiche anarchiche a quelle di una consorteria mafiosa).

Fin qui siamo nella “norma” dei procedimenti repressivi ai danni dei movimenti antagonisti dove un'occhiutissima polizia vede il nemico ovunque e sempre pronto a prendersi gioco di lei. Viene utilizzato il consueto massivo e costoso (secondo una delle poche veline trapelate sui media¹⁶ la Corte dei Conti lamenta per *Scripta Manent* gli oltre 2 milioni di euro spesi per le indagini)

14 <https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-sociale/>

15 <https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/08/09/conflitto-sindacale-e-iniziativa-giudiziarie-un-ritorno-al-1922/>

16 https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/11/16/inchiesta-scripta-manent-costata-2-mln_00a840b5-5f62-420d-823e-d2dc1df7671f.html

meccanismo infernale di intercettazioni ambientali, telefoniche, telecamere finanche nelle abitazioni, pedinamenti, analisi e quant'altro. Il tutto, per la maggior parte, ripescato da vecchie indagini già archiviate, riguardanti i medesimi imputati e i medesimi capi d'imputazione¹⁷.

Senonché, benché non venga trovato nulla a riscontro, né armi né documenti riservati e tantomeno elementi atti a suffragare le variegata accuse, con un castello del genere, nella mole di queste centinaia di faldoni si riesumano una serie di attentati a firma FAI, del 2006 e 2007: un doppio ordigno scoppiato nella notte del 2 giugno 2006 sulle mura di cinta della scuola allievi carabinieri di Fossano (CN), 3 ordigni di potenziale decrescente esplosi in sequenza nel quartiere residenziale della Crocetta a Torino la notte del 5 marzo 2007 ed alcuni plichi esplosivi/incendiari dello stesso periodo.

Nel 2012 il pm Sparagna, riaprendo un procedimento già archiviato nel 2008 a carico dei medesimi indagati, li inserisce nella richiesta di custodia cautelare di Scripta Manent, qualificandoli come 285 c.p., ovvero strage politica. Il GIP, nel firmare l'ordine di custodia cautelare, ritiene la qualifica di strage non consona ai fatti e li qualifica come 280 c.p.¹⁸.

Nel corso del primo e del secondo grado le difese cercheranno invano di dimostrare che l'attribuzione degli stessi ai 2 imputati-promotori-redattori-esecutori e menti occulte è basato sul nulla probatorio e su evidenti forzature interpretative operate dall'accusa, oltre a cercare di evidenziare la reale entità degli episodi. L'attribuzione della commissione e/o ideazione delle "stragi" è basata unicamente su 2 elementi, entrambi già vagliati e facenti parte dell'indagine archiviata nel 2008: un'intercettazione ambientale del giugno 2007 ed una perizia grafica nuova, di parte del pm Sparagna, su dei plichi esplosivi/incendiari del 2007 già vagliati dai RIS di Parma nella vecchia indagine con una perizia che escludeva la possibilità di attribuzione. L'elemento "nuovo", successivo, è l'arresto di Alfredo Cospito per il ferimento Adinolfi, che fa da benzina per la volontà di repressione retroattiva.

La manipolazione ed i travisamenti effettuati sugli elementi che diventano probatori parrebbero palesi anche allo spettatore ignaro e non di parte di qualsiasi fiction televisiva. Eppure funzionano. Una piccola parentesi per spiegarli...

Nel luglio 2006 vengono recapitati 3 plichi incendiari/esplosivi all'allora sindaco di Torino Chiamparino, alla redazione di Torino Cronaca e ad una ditta, la COEMA, implicata nella costruzione del CIE di Torino. I plichi vengono rivendicati dalla FAI-RAT. Un mese prima era avvenuto l'attentato a Fossano sempre a firma FAI-RAT, con un altro testo rivendicativo.

Nel luglio 2006, a ridosso dei fatti, il RIS di Parma è incaricato di effettuare accertamenti dattiloscopici/chimici-merceologici/grafici/biologici sulle buste e sul loro contenuto [vedi allegato 1], accertamenti che non producono riscontri, ed addirittura viene evidenziato che le manoscritte sulle buste sono "profili letterali ottenuti con ricalco" su cui sono impossibili "confronti attributivi".

Nel procedimento Scripta Manent, che incorpora anche la suddetta indagine e relative perizie, su impulso del dirigente digos Petronzi il pm Sparagna attribuisce l'incarico di una perizia grafologica alle private professioniste Ruggeri e Sangiorgi [vedi allegato 2] chiedendogli espressamente un confronto con la sola calligrafia dei 3 redattori del giornale *Pagine in rivolta* e indagati (Anna

17 <https://volerelaluna.it/societa/2019/07/09/repressione-giudiziaria-e-movimenti-gli-anarchici-i-processi-le-regole/>

<https://volerelaluna.it/societa/2019/07/18/repressione-giudiziaria-e-movimenti-il-processo-e-la-parola-scritta-e-orale/>

18 «Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». [Tratto dal Codice Penale]

Beniamino, Nicola Gai e Alfredo Cospito). Le professioniste producono una perizia con cui attribuiscono una “media probabilità” di somiglianza con le calligrafie di 2 di loro (Anna Beniamino e Alfredo Cospito) in base alla curvatura delle lettere e dei profili comparati in foto. Nelle udienze di primo grado i difensori chiedono loro conto del fatto di non essersi accorte delle tracce di ricalco (si giustificheranno dicendo di aver lavorato su fotocopie e su reperti danneggiati dalle analisi precedenti) e di non conoscere la perizia precedente del RIS. Incassata questa *débacle* il pm Sparagna aggiusterà il tiro avanzando la teoria di un doppio ricalco (cioè che gli autori, diabolici, per dissimulare la loro calligrafia... avessero ricalcato la loro calligrafia...) che verrà acriticamente accolta dal giudice di primo grado, Salvadori, che ignorerà pure la valenza traballante di una doppia media probabilità e di un doppio autoricalco. Nonostante le reiterate affermazioni difensive sullo stesso argomento, questo verrà sostenuto anche in appello.

Il 2° elemento probatorio è altrettanto sconcertante. Un frammento di un'intercettazione ambientale in casa dei 2 anarchici Anna Beniamino e Alfredo Cospito, in cui pezzi di chiacchiere in una domenica trascorsa fino a sera in casa impegnati in lavori vari diventano un commento a voce alta di correzione di un documento minatorio a firma FAI-RAT recapitato ai giornali i giorni successivi, a fine giugno del 2007, a quasi 4 mesi dall'ultimo attentato rivendicato FAI-RAT. Quest'intercettazione, del 24 giugno 2007, era già stata vagliata dalla stessa digos torinese all'epoca della prima indagine, archiviata nel 2008, senza che scatenasse eccessive farlocche e barocche interpretazioni, nonostante l'accanimento già allora provato. Anzi le indagini dell'epoca sottolineavano che gli ambiti scandagliati e le frequentazioni mostravano sì l'abitudine a voler eludere i controlli (tradotto in termini comprensibili: a ricercare e gettar nell'immondizia, dopo aver reso noto il ritrovamento, le microspie che abbondano in case, circoli, automobili e camper, ecc.), ma che per quanto approfondite le indagini non avevano portato a nulla.

Nell'interpretazione dell'ordine di custodia cautelare del 2012, richiesto da Sparagna col supporto dei suddetti digos torinesi, il commento “manca una lettera, manca una e”, fatto dai 2 anarchici mentre una dei 2 stava preparando i disegni per il lavoro del tattoo studio che gestiva, diventa spiegabile come l'indicazione di una correzione da fare al testo minatorio giunto ai giornali i giorni successivi. Testo che presenta la parola “privilegio” modificata in un errato “previlegio” sovrapponendo ad una “i” una “e”, a normografo. Anche qui la logica viene violentata: sempre ammesso che 2 anarchici sottoposti da anni (e consapevoli di esserlo) a controlli decidano di discutere a voce alta di un pericoloso messaggio minatorio, tra la parola “privilegio” e la parola “previlegio” non c'è la *manca di una e*, ma una correzione, una sostituzione, di una i con una e. Oltre alle altre innumerevoli contraddizioni e grossolanità interpretative (dalle buste nere dell'immondizia che diventano buste da lettera, al copia e incolla di frammenti di frasi con comprensibilità e trascrizione adattate all'orecchio dell'inquisitore) a cui entrambi gli imputati hanno cercato invano, tra le altre cose, di controbattere con dichiarazioni spontanee e documentazione di quanto stavano realmente facendo e non facendo [vedi dichiarazioni e memorie contenute negli allegati 3 e 4].

Su queste pietre angolari si basa la condanna per strage politica. Il pm aveva tentato pure una perizia linguistica di parte (anche questa sartoriale, solo sugli scritti dei 2 indagati “scelti”) ma il suo stesso perito l'ha sbugiardato dichiarando che non era possibile attribuire gli scritti rivendicativi agli imputati e che il confronto rendeva semplicemente evidente quella che è una scrittura comune ad aree di movimento.

Con questi elementi la giudice di primo grado attribuisce ad Anna Beniamino e Alfredo Cospito la paternità sia degli attentati della Crocetta che di quelli di Fossano qualificandoli come 422 c.p. (strage comune) per quanto riconosca le attenuanti di non esservi lesioni e “l'esigenza di adeguare la pena all'effettiva gravità dei fatti”. Nel processo d'appello cadrà il 422 c.p., riqualficato in 280 c.p., per l'attentato alla Crocetta e verrà mantenuto per Fossano. Nel luglio 2022 la corte di Cassazione riqualfica Fossano come 285 c.p. (su richiesta della procura generale) e rigetta tutte le istanze difensive, rendendo definitive le condanne per 270bis e per 414 c.p. per 3 imputati, e per 414 c.p. per gli altri 10¹⁹, rimandando alla corte d'appello per il ricalcolo peggiorativo della condanna, che

19 <https://lanemesi.noblogs.org/post/2022/09/05/cassazione-di-scripta-manent-alcune-considerazioni-e-chiarimenti/>

dai 12,9 e 15 anni dati in primo/secondo grado diventa così un effettivo rischio di ergastolo (la pena base prevista per il 285 c.p.)²⁰.

Viene così attribuita una qualifica oltre che lontana, estranea in toto alla fisionomia e cronaca del movimento anarchico, che sostiene in alcune sue parti la violenza politica rivoluzionaria ma ha sempre aborrito la violenza indiscriminata. Per ironia della sorte i suddetti attentati si collocavano in un periodo di stragi di migranti nel Mediterraneo e nelle politiche repressive in atto contro l'immigrazione. Questa qualificazione giuridica è particolarmente, oscenamente beffarda in quanto, se si vuol far riferimento alla storia “giurisprudenziale” del reato (che implica l'aver messo a rischio la tenuta dello Stato), non è stata riconosciuta neppure in più cruenti episodi quali la strage di Capaci e Bologna o nella cosiddetta trattativa Stato-Mafia... a Fossano si.

È sintomatico pure che in anticipo sulla sentenza di luglio, nel maggio del 2022, Alfredo Cospito venga sottoposto al regime speciale di 41 bis o.p. e trasferito dalla sezione dell'Alta Sicurezza di Terni al carcere di Bancali (Sassari). Il provvedimento è legato ai contatti, corrispondenza, scritti che l'anarchico mantiene con il movimento anarchico ed anticipato dal procedimento ad opera del pm Comodi²¹, peraltro caduto sul nascere.

Dallo scorso 20 ottobre Alfredo Cospito ha dichiarato uno sciopero della fame fino alla morte per l'abolizione del regime di 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. A questa lotta si stanno unendo anche altri anarchici incarcerati, sia in Italia che all'estero.

In questo quadro il 5 dicembre prossimo si terrà l'udienza per il ricalcolo delle condanne e speriamo una possibile opposizione in extremis a tutto questo.

20 <http://www.ondarossa.info/redazionali/2022/07/cassazione-scripta-manent>

21 <https://www.rivoluzioneanarchica.it/sibillazioni-sulloperazione-anti-anarchica-denominata-sibilla-it-en-fr-el/>